Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 22 gennaio 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1975, n. **779**.
Consolidamento dei fondi stanziati per l'assistenza psichiatrica ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalle leggi 30 maggio 1970, n. 383, 21 giugno 1971, n. 515 e 24 dicembre 1974, n. 711, è sostituito dal seguente:

« Le somme relative agli stanziamenti di cui al precedente comma, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1975

LEONE

MORO — GULLOTTI — GUI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 dicembre 1975, n. **780**.
Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonchè la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 140 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'articolo 3 del presente decreto è compresa la silicosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall'articolo 1.

La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri lavori che espongano al rischio della silicosi ».

Art. 2.

L'articolo 144 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'articolo 3 del presente decreto è compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall'articolo 1.

La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri lavori che espongono al rischio dell'asbestosi ».

Art. 3.

Gli articoli 142 e 143 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono abrogati.

Art. 4.

L'articolo 145 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni assicurative sono dovute:

a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi — con le loro conseguenze dirette — da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento;

b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno.

Le prestazioni di cui alla lettera *b*) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio ».

Art. 5.

L'articolo 146, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« La misura della rendita di inabilità permanente da silicosi o da asbestosi può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dalla asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento assumono rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilità complessiva da valutare, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 145, le associazioni della silicosi e dell'asbestosi con le forme morbose dell'apparato cardiaco e dell'apparato respiratorio. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile ».

Art. 6.

I benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, si intendono, con la presente norma di interpretazione autentica, estesi ai cittadini italiani residenti in Italia, superstiti aventi diritto dei cittadini deceduti per silicosi, associata o no alle altre forme morbose di cui allo articolo 145, lettera *b*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, contratta nelle miniere di carbone in Belgio.

Le prestazioni cessano nel caso di riconoscimento ai superstiti stessi del diritto a prestazioni analoghe non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. Qualora dette prestazioni siano inferiori, sarà corrisposta ai superstiti la differenza tra la misura già percepita e quella successivamente acquisita.

Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione del presente articolo e quelle di gestione sono assunte dallo Stato e rimborsate all'I.N.A.I.L. secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1962, n. 1115.

Art. 7.

I termini per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere le prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i lavoratori affetti dalle malattie di cui alle voci numeri 11, 12, 13 e 34 della tabella allegata n. 4 del predetto testo unico, modificata ed integrata dalla nuova tabella delle malattie professionali nell'industria annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, sono riaperti per 360 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per i casi nei quali la manifestazione morbosa si è verificata dopo il periodo massimo di indennizzabilità.

Art. 8.

Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 124 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1° luglio 1975 nelle seguenti misure:

con grado di inabilità dal 50 al 59 %	L. 25.000
con grado di inabilità dal 60 al 79 %	» 35.000
con grado di inabilità dall'80 all'89 %	» 65.000
con grado di inabilità dal 90 al 100 %	» 100.000

Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 235 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1° luglio 1975 nelle seguenti misure:

con grado di inabilità dal 50 al 59 %	L. 25.000
con grado di inabilità dal 60 al 79 %	» 35.000
con grado di inabilità dall'80 all'89 %	» 60.000
con grado di inabilità dal 90 al 100 %	» 85.000

A decorrere dal 1° luglio 1977 gli importi degli assegni di cui ai commi precedenti saranno rivalutati nella stessa misura percentuale con cui saranno rivalutate le rendite da infortunio e malattia professionale.

Gli assegni per assistenza personale continuativa previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, sono corrisposti nella misura prevista dagli articoli 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 9.

Il termine per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, per gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria o nell'agricoltura con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento, già indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei predetti articoli 1 e 2, è riaperto per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli assegni nella misura di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 10.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, si provvede fino a quando non entrerà in vigore la nuova tariffa dei premi che consideri anche la copertura di detti oneri — da emanarsi con effetto non posteriore al 1° gennaio 1979 — con il raddoppio delle misure del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi previste dal decreto ministeriale 19 maggio 1945, nonché con una addizionale sulle retribuzioni soggette al premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nella misura del 2,20 per mille per gli anni 1976, 1977 e 1978.

Le somme introitate con l'applicazione dell'addizionale predetta sono esenti da ogni prelevamento di aliquote per contribuzioni a favore di enti pubblici o privati previste da vigenti disposizioni di legge.

Il primo comma dell'articolo 153 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere eccetera ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 dicembre 1975, n. **781**.

Costruzione di impianti sportivi nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere a suo totale carico le spese per la realizzazione, da parte degli enti locali e loro consorzi, delle opere, attrezzature e impianti per l'esercizio di attività sportive di formazione, previsti dai progetti speciali di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 2.

Gli impianti di formazione sportiva di cui alla presente legge nei comuni del Mezzogiorno e loro consorzi, superiori ai 10.000 abitanti, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1) impianti all'aperto ad uso multiplo per l'atletica leggera, la pallacanestro, la palla a volo, il tennis, il pattinaggio, la palla a mano e il rugby;

2) palestre coperte di esercizio sportivo, utilizzabili anche per la pallacanestro, la palla a volo, la scherma, il pugilato e la lotta;

3) piscine coperte con dimensioni massime di metri 25 per 15;

4) installazioni, percorsi, attrezzature fisse e mobili, spogliatoi e servizi per le attività ricreative e sportive nelle aree di verde pubblico esistenti o in progetto;

5) impianti fissi per il canottaggio e la canoa.

L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere data priorità alle attività formative e ricreative, ivi comprese quelle scolastiche.

I comuni e i loro consorzi uniformano, ai fini della presente legge, la loro attività ai princìpi del decentramento e della partecipazione di cittadini alla gestione diretta degli impianti con l'apporto delle associazioni sportive.

Art. 3.

La ripartizione delle somme previste dai progetti speciali per gli impianti sportivi, di intesa con le regioni e gli enti locali, deve essere proporzionale alla popolazione delle singole province interessate e dare priorità ai comuni e ai loro consorzi e ai quartieri particolarmente popolosi carenti di impianti sportivi di base.

Le regioni sono tenute a presentare i programmi di cui alla presente legge entro due mesi dalla richiesta della Cassa per il Mezzogiorno. In caso di inadempienza provvederà di ufficio la Cassa stessa.

Al fine di ottenere una equa ripartizione dei finanziamenti dovrà essere tenuto conto altresì degli interventi già effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di impianti sportivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **782**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1962, registro n. 7, foglio n. 207, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di aeronautica generale della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria e del senato accademico del Politecnico di Torino, adottate rispettivamente in data 13 novembre 1974 e 24 aprile 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario all'insegnamento di costruzioni aeronautiche, affidato per incarico al dott. Piero Morelli, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino;

Ritenuto che tale esigenza può essere giustificata mediante il trasferimento presso l'insegnamento di costruzioni aeronautiche della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di aeronautica generale della stessa facoltà con decreto ministeriale 27 novembre 1961;

Considerato che il consiglio della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino nell'adunanza del 13 novembre 1974 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di aeronautica generale della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino con il decreto ministeriale 27 novembre 1961, risulta attualmente ricoperto dal dott. Piero Morelli e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso l'insegnamento di costruzioni aeronautiche della stessa facoltà del Politecnico di Torino;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica del posto di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di aeronautica generale della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino con il decreto ministeriale 27 novembre 1961, è attribuito all'insegnamento di costruzioni aeronautiche della stessa facoltà del Politecnico di Torino.

Il dott. Piero Morelli, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, all'insegnamento di costruzioni aeronautiche della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, affidato per incarico di insegnamento allo stesso dott. Morelli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **783**.

Trasferimento di quattro posti di assistente ordinario presso la facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1972, n. 251, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alle cattedre di meccanica del continuo, tecnologie generali dei materiali, i trasporti nella pianificazione territoriale e meccanica razionale della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi della Calabria;

Viste le deliberazioni del comitato ordinatore della facoltà di ingegneria e del senato accademico dell'Università degli studi della Calabria adottate rispettivamente in data 18 novembre 1974 e 5 dicembre 1974, 15 gennaio 1975 e 7 febbraio 1975;

Vista la rinnovata deliberazione del comitato ordinatore della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi della Calabria, adottata il 26 settembre 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di assistente ordinario alle cattedre di scienza delle costruzioni, meccanica applicata alle macchine, idraulica e geotecnica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi della Calabria, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche delle cattedre interessate;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso le cattedre di scienza delle costruzioni, meccanica applicata alle macchine, idraulica e geotecnica della facoltà di ingegneria della Università degli studi della Calabria, dei posti di assistente ordinario già assegnati alle cattedre di meccanica del continuo, tecnologie generali dei materiali, i trasporti nella pianificazione territoriale e meccanica razionale della stessa facoltà e Università;

Considerato che il comitato ordinatore della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi della Calabria, nell'adunanza del 17 settembre 1975 ha dichiarato l'affinità dei suddetti insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, i posti di assistente ordinario assegnati alle sottonotate cattedre della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi della Calabria, con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1972, n. 251, si intendono attribuiti alle cattedre di:

1) un posto di assistente ordinario da « meccanica del continuo » a « scienza delle costruzioni »;

2) un posto di assistente ordinario da « tecnologie generali dei materiali » a « meccanica applicata alle macchine »;

3) un posto di assistente ordinario da « i trasporti nella pianificazione territoriale » a « idraulica »;

4) un posto di assistente ordinario da « meccanica razionale » a « geotecnica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. 784.

Nuova ripartizione di tre posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 marzo 1960, n. 380 e 1° aprile 1967, n. 343, con i quali sono stati assegnati due posti di assistente ordinario alla cattedra di patologia generale e anatomia patologica della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna, occupati rispettivamente dai dottori Francesco Testi e Sergio Biavati;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia generale ed anatomia patologica della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna, occupato dal dott. Antonio Testoni;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina veterinaria e del senato accademico dell'Università di Bologna adottate rispettivamente il 4 giugno 1974 e 11 gennaio 1975, dalle quali si rileva che con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 1344, in base al nuovo statuto, la suddetta cattedra ha assunto la nuova denominazione di « anatomia patologica veterinaria generale e speciale » (denominazione sostitutiva di « patologia generale e anatomia patologica veterinaria »);

Ritenuta la necessità di adeguare l'assegnazione dei posti di assistente alla nuova denominazione della cattedra sopra richiamata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, i posti di assistente ordinario, ricoperti dai rispettivi titolari, assegnati alla sottonotata cattedra della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna, si intendono attribuiti alla cattedra di nuova denominazione.

I posti ricoperti dai dottori Francesco Testi, Sergio Biavati e Antonio Testoni, assegnati con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 9 marzo 1960, n. 380 e 1° aprile 1967, n. 343 e con decreto ministeriale 2 luglio 1949, debbono intendersi assegnati alla cattedra di anatomia patologica veterinaria generale e speciale (denominazione sostitutiva di « patologia generale e anatomia patologica veterinaria »).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. 785.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Pisa ad acquistare un immobile.

N. 785. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Pisa viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 35.000.000, la porzione di immobile rappresentata da un appartamento al primo piano dell'edificio sito in Pisa, via Pascoli n. 8, di proprietà del sig. Augusto Raspini, descritta in catasto urbano al foglio n. 124, part. 640, 644, 656 parte, come da rogito per notaio Francesco Tumbiolo del 19 luglio 1967, n. 150023 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1975, n. 786.

Modificazione allo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in Roma.

N. 786. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene approvata la modificazione al terzo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, n. 1066.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1975, n. 787.

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 787. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, viene autorizzato ad accettare dalla S.p.a. « Società immobiliare opere sociali » (S.I.O.S.), in Roma, la donazione di un appezzamento di terreno edificatorio sito nel comune di Roma, quartiere Centocelle, della superficie di mq. 505 e sovrastante immobile composto di 4 piani più attico, per vani complessivi 18 più servizi e disimpegni con altro adiacente relitto di terreno di mq 209,65 destinati secondo il piano regolatore generale del comune di Roma del 1931 a strada, come da atto di donazione per rogito notar Giuseppe Intersimone di Roma del 25 luglio 1961, n. 41980 di repertorio, da destinare a centro di addestramento professionale per giovani apprendisti e per lavoratori adulti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975, n. 788.

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 788. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di lire 37.000.000, una porzione di immobile rappresentata da un appartamento al piano terra dello stabile sito in Venezia Dorsoduro, civ. 3880, di proprietà dei signori Mario Ziliotto e Archis Silvia Ziliotto, censito in catasto al foglio n. 14, mappale 677/1, come da rogito per notaio Angelo Sandi del 5 marzo 1974, n. 31266 di repertorio, destinato a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1975, n. 789.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Martino vescovo, in frazione Bergotto del comune di Berceto, e di S. Martino vescovo, in frazione Corchia dello stesso comune.

N. 789. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° marzo 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Martino vescovo, in frazione Bergotto del comune di Berceto (Parma), e di S. Martino vescovo, in frazione Corchia dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 43

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Janine Footwear, in Rapolano Terme, stabilimenti di Rapolano Terme e Santa Fiora.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Janine Footwear, con sede legale in Rapolano Terme (Siena), stabilimenti di Rapolano Terme (Siena) e Santa Fiora (Arezzo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Janine Footwear, con sede legale in Rapolano Terme (Siena), stabilimenti di Rapolano Terme (Siena) e Santa Fiora (Arezzo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 giugno 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(530)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, approvato con proprio decreto 11 gennaio 1968 e modificato con successivi decreti 20 ottobre 1970, 12 ottobre 1972, 27 aprile 1973 e 15 luglio 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 29 marzo 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 40 dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi

(enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(189)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, approvato con proprio decreto 13 novembre 1970 e modificato con successivi decreti 29 novembre 1971 e 12 ottobre 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 28 febbraio 1974 e 31 marzo 1974 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 30 marzo 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(135)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), approvato con proprio decreto 2 settembre 1967, e modificato con successivi decreti 17 giugno 1969, 7 dicembre 1970, 27 aprile 1973 e 19 settembre 1974;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della citata Cassa in data 15 giugno 1974 e dell'assemblea dei soci della stessa in data 15 giugno 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), in conformità del seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(191)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini (Forlì), approvato con proprio decreto 20 ottobre 1970 e modificato con successivi decreti 27 giugno 1972, 18 febbraio 1975 ed 11 agosto 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 7 marzo 1974 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 30 marzo 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini (Forlì), in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(137)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, approvato con proprio decreto 1° ottobre 1968 e modificato con successivi decreti 20 ottobre 1970, 17 giugno 1971, 12 ottobre 1972 e 18 febbraio 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 14 febbraio 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 40 dello statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(140)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, approvato con proprio decreto 12 ottobre 1972 e modificato con decreto 15 luglio 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 14 febbraio 1974 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 31 marzo 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(138)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), approvato con proprio decreto 17 giugno 1969, e modificato con successivi decreti 12 ottobre 1972 e 18 febbraio 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 15 ottobre 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 40 dello statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(139)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.

Modificazioni allo statuto della Banca del monte di Lugo - Monte di credito su pegno, di 1ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca del monte di Lugo - Monte di credito su pegno, di 1ª categoria, con sede in Lugo (Ravenna), approvato con proprio decreto del 12 giugno 1971, e modificato con decreto del 12 ottobre 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 7 marzo 1974, 20 febbraio 1975, 3 luglio 1975 e 21 agosto 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 9, 39 e 47, lettere *a*), *b*), *c*), *e*) e *g*), dello statuto della Banca del monte di Lugo - Monte di credito su pegno, di 1ª categoria, con sede in Lugo (Ravenna), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA BANCA DEL MONTE DI LUGO - MONTE DI CREDITO SU PEGNO

Art. 9. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio previste dai regolamenti interni, oltre al rimborso delle spese una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 39. — Le operazioni creditizie effettuabili dal Monte di credito su pegno ai sensi del precedente art. 38 debbono essere assistite integralmente dalla obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite del fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 47:

lettera *a*). — Mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b). — Mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 14 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c). — Acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e). — Mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g). — Operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(291)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, approvato con proprio decreto 17 giugno 1969, e modificato con successivi decreti 16 dicembre 1970, 3 luglio 1972, 17 ottobre 1973 e 18 febbraio 1975;

Vista la delibera del consiglio d'amministrazione della predetta Cassa in data 21 giugno 1974;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 43 dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 42 debbono essere assistite integralmente dalla obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(539)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Sostituzione di un membro effettivo della deputazione della borsa valori di Venezia per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvate con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle borse valori;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 17 marzo 1975, costitutivo delle borse valori per l'anno 1975;

Vista la delibera della giunta della camera di commercio di Venezia del 17 settembre 1975, n. 371, con la quale il sig. Alessandro Piacentini è proposto per la nomina a membro effettivo della deputazione di borsa in sostituzione del sig. Edo Mazzi, dimissionario;

Considerata l'opportunità di accogliere la designazione di cui sopra;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 13 marzo 1975, costitutivo delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1975, presso la deputazione della borsa valori di Venezia è nominato membro effettivo in sostituzione del sig. Edo Mazzi, dimissionario, il sig. Alessandro Piacentini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(469)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973, 25 settembre 1974, 7 febbraio 1975, 20 giugno 1975, 12 settembre 1975, 4 ottobre 1975 e 27 ottobre 1975 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(463)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Salone del mobile triveneto », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone del mobile triveneto » che avrà luogo a Padova dal 14 al 19 marzo 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(230)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Vercelli per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1974, col quale è stata istituita la borsa merci di Vercelli;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Vercelli, approvato con decreto ministeriale 30 ottobre 1975;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli, formulata con deliberazione 20 novembre 1975, n. 721;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Vercelli per l'anno 1976 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Zanotti dott. Gustavo;
2) Franchini rag. Pietro;
3) Garavelli dott. Marcello;
4) Politi rag. Pino;
5) Ronco Piero;
6) Tagliabò dott. Giuseppe;
7) Tassinari geom. Piero.

Membri supplenti:

1) Cerri cav. uff. Mario;
2) Innocenti cav. Ermanno;
3) Provera dott. Pier Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(224)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana del Tuscolo, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Rocca Priora.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 9 gennaio 1975 che ha disposto, in applicazione degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana del Tuscolo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Rocca Priora (Roma);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 15 gennaio 1975, con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana del Tuscolo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Rocca Priora (Roma), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 15 gennaio 1975, sono prorogate per sei mesi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(293)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973, 25 settembre 1974, 7 febbraio 1975, 20 giugno 1975, 12 settembre 1975, 4 ottobre 1975, 27 ottobre 1975 e 30 dicembre 1975 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(464)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 31 marzo 1966, concernente la data di costituzione degli uffici centrali del Ministero della difesa e l'ordinamento degli uffici stessi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1966, concernente data di costituzione degli uffici centrali del Ministero della difesa e ordinamento degli uffici stessi;

Ritenuta l'opportunità di attuare snellimenti procedurali per l'emanazione di taluni decreti;

Decreta:

Il penultimo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 marzo 1966, relativo alle attribuzioni del quarto reparto dell'ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione è sostituito dal seguente:

« Provvede inoltre alla predisposizione e autorizzazione della stampa del "Giornale ufficiale" e del "Bollettino ufficiale Esercito"; alla raccolta, all'esame e inoltro dei decreti di nomina e variazioni di commissioni esaminatrici, dei decreti di costituzione e soppressione di magazzini e di nomina dei consegnatari, nonché all'inoltro dei decreti concernenti conferimento di onorificenze dell'ordine di Vittorio Veneto, riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e conferimento della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

(523)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 gennaio 1976.

Proroga della gestione commissariale del comune di Silvi.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 28 ottobre 1975, è stato sciolto il consiglio comunale di Silvi e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Giustino Di Santo.

In data 2 gennaio 1976 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, numero 148.

All'atto dell'insediamento l'amministrazione straordinaria si è trovata nella necessità di affrontare numerosi e delicati problemi che interessano i vari settori della civica azienda con particolare riguardo ai lavori pubblici ed all'urbanistica.

Allo scopo di consentire il sollecito perfezionamento delle procedure necessarie per portare a termine gli impegni assunti si rende necessario prorogare la gestione stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si provvede con decreto prefettizio in pari data unito alla presente relazione.

Teramo, addì 2 gennaio 1976

Il prefetto: PAPPALARDO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 28 ottobre 1975, con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Silvi e nominato commissario per la provvisoria gestione del comune il dott. Giustino Di Santo;

Rilevato che, venuto a scadere il termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario prorogare la gestione stessa per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visti gli articoli 323 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Silvi, affidata al dott. Giustino Di Santo, è prorogata, a termini di legge, fino all'insediamento degli organi ordinari.

Restano confermati i poteri conferiti al predetto commissario con il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1975.

Teramo, addì 2 gennaio 1976

Il prefetto: PAPPALARDO

(470)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea, concluso a Roma il 16 settembre 1971.

Il 3 dicembre 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 22 maggio 1974, n. 297, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974, ha avuto luogo a Mosca lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea, concluso a Roma il 16 settembre 1971.

In conformità dell'art. 5, l'accordo è entrato in vigore il 2 gennaio 1976.

(577)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976:

Ponton Ludovico, notaio residente nel comune di San Giorgio di Nogaro, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Cervignano del Friuli, stesso distretto.

Cosco Vincenzangelo, notaio residente nel comune di Tiriolo, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Catanzaro.

Lentini Vincenzo, notaio residente nel comune di San Biagio Platani, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Canicattì, stesso distretto.

Portale Giusy, notaio residente nel comune di Licata, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Castiglione di Sicilia, distretto notarile di Catania.

Puglisi Salvatore, notaio residente nel comune di Licata, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Ganci, distretto notarile di Termini Imerese.

Fazio Guido, notaio residente nel comune di Raccuia, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Patti, stesso distretto.

Magaldi Carlo, notaio residente nel comune di Nulvi, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Tempio Pausania, stesso distretto.

Capozza Domenico, notaio residente nel comune di Grassano, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Trani.

(629)

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976:

Laurini Giancarlo, notaio residente nel comune di Mugnano di Napoli, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Marano di Napoli, stesso distretto.

Salvo Francesco, notaio residente nel comune di Afragola, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Percuoco Marcello, notaio residente nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Zaccaria Maria Carmela, notaio residente nel comune di Sparanise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Acerra, distretto notarile di Napoli.

Mobilio Prospero, notaio residente nel comune di Matera, è trasferito nel comune di Castellaneta, distretto notarile di Taranto.

Alessio Giulio, notaio residente nel comune di Sanguinetto, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Nogara, stesso distretto.

(630)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « S.A.C.O.R. - Società anonima cooperativa operai riuniti » Soc. a r.l., in Napoli

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976 la società cooperativa « S.A.C.O.R. - Società anonima cooperativa operai riuniti » Soc. a r.l., in Napoli, costituita per rogito dott. Giuseppe De Luca in data 6 settembre 1948, rep. n. 7706, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Arcangelo Barbato.

(578)

Scioglimento della società cooperativa agricola « A.C.L.I. Valpantena », in Quinto di Valpantena

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976 la società cooperativa agricola « A.C.L.I. Valpantena », in Quinto di Valpantena (Verona), costituita per rogito dott. Carlo Anzi in data 15 marzo 1960, rep n. 4294, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Antonio Bisesti.

(579)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Milano

Con decreto 6 ottobre 1975, n. 667/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del torrente Pudiga tra le vie Val Lagarina e via Palizzi Filippo nella frazione di Quarto Oggiaro del comune di Milano, segnato nel catasto del comune medesimo ai fogli 10, 31 e 60, mappali vari, della superficie di mq 8180 ed indicato negli estratti di mappa rilasciati l'8 gennaio 1974 in scala 1:1000 con allegato prospetto 12 gennaio 1974 dall'ufficio tecnico erariale di Milano; estratti di mappa con allegato prospetto che fanno parte integrante del decreto stesso.

(546)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.649.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(335/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica odontoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari è vacante la cattedra di clinica odontoiatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(634)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Maria Latte, nata a Bolotana (Nuoro) il 27 novembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali conseguito presso l'Università di Cagliari il 9 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(410)

La dott.ssa Matilde Mazzolani, nata a Roma il 27 settembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 1° dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(411)

La dott.ssa Marina Mondi, nata a Roma il 15 ottobre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso l'Università di Roma il 12 novembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(412)

La dott.ssa Maria Santalucia, nata a Foggia il 4 marzo 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 23 novembre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(413)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 19 gennaio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	684,80	684,80	684,70	684,80	684,60	684,20	684,70	684,80	684,80	684,80
Dollaro canadese	681,60	681,60	681 —	681,60	681,52	681 —	681,50	681,60	681,60	681,60
Franco svizzero	263,64	263,64	263,75	263,64	263,44	263,10	263,60	263,64	263,64	263,60
Corona danese	111,36	111,36	111,40	111,36	111,25	111,10	111,34	111,36	111,36	111,35
Corona norvegese	123,52	123,52	123,60	123,52	123,42	123,01	123,51	123,52	123,52	123,50
Corona svedese	156,65	156,65	156,60	156,65	156,53	156,10	156,60	156,65	156,65	156,65
Fiorino olandese	256,63	256,63	256,80	256,63	256,41	256,10	256,61	256,63	256,63	256,60
Franco belga	17,435	17,435	17,45	17,435	17,42	17,20	17,43	17,435	17,435	17,40
Franco francese	152,78	152,78	152,85	152,78	152,65	152,15	152,68	152,78	152,78	152,75
Lira sterlina	1392,20	1392,20	1393 —	1392,20	1391,40	1391,80	1392,10	1392,20	1392,20	1392,20
Marco germanico	263,61	263,61	263,80	263,61	263,42	263,50	263,46	263,61	263,61	263,60
Scellino austriaco	37,31	37,31	37,25	37,31	37,28	37,05	37,31	37,31	37,31	37,30
Escudo portoghese	25,12	25,12	25,14	25,12	25,09	25,03	25,13	25,12	25,12	25,10
Peseta spagnola	11,484	11,484	11,49	11,484	11,47	11,30	11,48	11,484	11,484	11,45
Yen giapponese	2,2515	2,2515	2,25	2,2515	2,249	2,15	2,2509	2,2515	2,2515	2,25

Media dei titoli del 19 gennaio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,950
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,625
» 5 % (Ricostruzione)	98,550
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,275
» 5 % (Città di Trieste)	93,450
» 5 % (Beni esteri)	92,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,575
» 5,50 % » » 1968-83	82,750
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,500
» 6 % » » 1972-87	81,550
» 9 % » » 1975	96,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,200
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,800
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	86,675
» poliennali 7 % 1978	96,275
» » 9 % 1979	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	684,75
Dollaro canadese	681,55
Franco svizzero	263,62
Corona danese	111,35
Corona norvegese	123,515
Corona svedese	156,625
Fiorino olandese	256,62
Franco belga	17,432

Valuta	Cambio
Franco francese	152,73
Lira sterlina	1392,15
Marco germanico	263,535
Scellino austriaco	37,31
Escudo portoghese	25,125
Peseta spagnola	11,482
Yen giapponese	2,251

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a centoundici posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 26 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, che ha aumentato di duecento unità la dotazione organica del ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Ritenuto che, di detti posti, numero sessantasette debbono essere attribuiti mediante concorso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e numero ventidue mediante concorso per passaggio di carriera ai sensi dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

che, pertanto, i residui centoundici posti possono essere attribuiti mediante pubblico concorso alla qualifica iniziale prevista per il personale in parola;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, con il quale è stato determinato il numero dei posti da conferire mediante concorso;

Letto il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 9/75 del 17 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati fissati i programmi di esame di concorso nel ruolo dei cancellieri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centoundici posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in economia e commercio o in scienze coloniali, conseguito presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica;

6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano contemporaneamente reimpiegati come civili;

7) aver ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il possesso del diploma di laurea (con l'esatta indicazione dell'anno accademico e dell'università presso cui lo stesso è stato conseguito);

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che hanno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal presente comma primo, nè si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro

Art. 6.

L'esame del concorso consisterà in due prove scritte ed un colloquio, vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme fissate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo dei congressi - EUR, nei giorni 25 e 26 giugno 1976 con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio, saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico sopra citato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato;

4) certificato medico rilasciato, su carta da bollo, dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno alle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni modo la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo, dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale di laurea o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 11 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione da tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quello di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici se rilasciati in data posteriore a quello di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati cancellieri in prova con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.396.500, parametro 190, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro primo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dell'assegno perequativo pensionabile di L. 803.500 annue lorde, previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734.

Roma, addì 3 novembre 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1976
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 1

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Diritto costituzionale e/o amministrativo.
2) Diritto processuale civile e/o penale.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè su:

1) diritto privato civile e commerciale;
2) diritto penale;
3) ordinamento giudiziario;
4) servizi di cancelleria e leggi tributarie che interessano i servizi stessi;
5) contabilità di Stato;
6) statistica giudiziaria.

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Schema di domanda
(da redigersi in carta da bollo
possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - ROMA

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . (provincia di . .) in via . . (c.a.p. . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centoundici posti di cancelliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 3 novembre 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . il giorno . . e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo (1) . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . oppure (2) . .;

d) ha riportato (3) . . ;

e) è in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito nell'anno accademico . . . . . presso la Università di . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) . . .

Data, ...

Firma (6) . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che hanno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con la indicazione altresì, della qualifica rivestita dal candidato stesso.

(585)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione all'elenco dei primari di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la documentata istanza prodotta dal dott. Gennaro Giobbe, nato a Villa S. Giovanni il 1° gennaio 1924, intesa ad ottenere l'iscrizione nell'elenco dei primari di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visti i propri decreti n. 900.2/2624 dell'8 settembre 1971 e n. 900.3/AG.8/775 del 20 settembre 1975, con i quali il servizio prestato all'estero dal predetto sanitario viene riconosciuto, ai sensi e per gli effetti della legge 10 luglio 1960, n. 735, equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana;

Considerato che il servizio reso dal dott. Giobbe Gennaro è equiparato, per i periodi dal 1° gennaio 1967 al 17 gennaio 1971 al servizio di primario di anestesia in ospedale di terza categoria e dal 18 gennaio 1971 al 7 maggio 1974, a quello di primario anestesista di ruolo in ospedale provinciale e che sono posseduti dal sanitario stesso i requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità ospedaliera nella medesima qualifica e disciplina;

Visti i propri decreti in data 12 aprile 1972, 20 luglio 1972, 14 ottobre 1972, 20 giugno 1973, 20 luglio 1974 e 16 maggio 1975 che predispongono l'elenco dei primari di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 12 aprile 1972, e successive integrazioni, viene aggiunto, con il n. 610, il nominativo del dott. Giobbe Gennaro, nato a Villa S. Giovanni il 1° gennaio 1924.

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione presso enti ospedalieri da cui dipendono ospedali regionali, provinciali o zonali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(549)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale e stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, riservato ai dipendenti dell'Istituto medesimo in possesso dei prescritti requisiti;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso sopra menzionato;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente le modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la proposta del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, formulata con deliberazione n. 1/A, allegata al verbale n. 10 del 26 marzo 1975;

Vista la lista di cui all'art. 28, terzo comma, della citata legge n. 519, approvata dal comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 7 giugno 1974;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse e composta come segue:

PRESIDENTE

Pocchiari prof. Francesco, direttore dell'Istituto superiore di sanità.

MEMBRI EFFETTIVI

a) *Per il laboratorio di biologia*:

Ghiretti prof. Francesco, docente di fisiologia generale presso l'Università di Padova;

Zilletti prof.ssa Lucilla, docente di farmacologia presso l'Università di Firenze;

Tentori prof. Leonardo, direttore del laboratorio di biologia dell'Istituto superiore di sanità;

Negri prof. Rodolfo, direttore del laboratorio di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità, dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dello Istituto predetto.

b) *Per il laboratorio di chimica*:

Fiorani prof. Mario, docente di chimica analitica presso l'Università di Genova;

Rollier prof. Mario Alberto, docente di chimica generale ed inorganica presso l'Università di Pavia;

Calò prof. Aldo, direttore del laboratorio di chimica dello Istituto superiore di sanità;

Chiavarelli prof. Stefano, direttore del laboratorio di chimica terapeutica dell'Istituto predetto, dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto predetto.

c) *Per il laboratorio di chimica biologica*:

De Flora prof. Antonio, docente di chimica biologica presso l'Università di Genova;

Papa prof. Sergio, docente di chimica biologica presso l'Università di Bari;

Tonolo prof. Antonio, direttore del laboratorio di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità;

Calò prof. Aldo, direttore del laboratorio di chimica dello Istituto predetto, dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto predetto.

d) *Per il laboratorio di chimica terapeutica*:

Palazzo prof. Salvatore, docente di chimica farmaceutica applicata presso l'Università di Palermo;

Alberti prof. Carlo, docente di chimica farmaceutica e tossicologica presso l'Università di Torino;

Chiavarelli prof. Stefano, direttore del laboratorio di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità;

Tonolo prof. Antonio, direttore del laboratorio di chimica biologica dell'Istituto predetto, dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto predetto.

e) *Per il laboratorio di elettronica*:

Bohm prof. Corrado, docente di sistemi per l'elaborazione dell'informazione presso l'Università di Torino;

Svelto prof. Vito, docente di elettronica applicata presso l'Università di Pavia;

Frank prof. Marco, direttore del laboratorio di elettronica dell'Istituto superiore di sanità;

Steve prof.ssa Daria nata Bocciarelli, direttore del laboratorio di fisica dell'Istituto predetto, dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto predetto.

f) *Per il laboratorio di fisica*:

Ferretti prof. Bruno, docente di fisica teorica presso la Università di Bologna;

Loria prof. Arturo, docente di fisica generale presso la Università di Modena;

Steve prof.ssa Daria nata Bocciarelli, direttore del laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità;

Frank prof. Marco, direttore del laboratorio di elettronica dell'Istituto predetto, dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto predetto.

g) *Per il laboratorio di ingegneria sanitaria*:

Petrignani prof. Achille, docente di architettura tecnica presso l'Università di Bari;

Cavallari Murat prof. Augusto, docente di architettura tecnica presso il Politecnico di Torino;

Steve prof.ssa Daria nata Bocciarelli, direttore del laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità;

Frank prof. Marco, direttore del laboratorio di elettronica dell'Istituto predetto, dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto predetto.

h) *Per il laboratorio di microbiologia*:

Robuschi prof. Luigi, docente di patologia generale presso l'Università di Ferrara;

Pellegrino prof. Claudio, docente di patologia generale presso l'Università di Pisa;

Negri prof. Rodolfo, direttore del laboratorio di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità;

Tentori prof. Leonardo, direttore del laboratorio di biologia dell'Istituto predetto, dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto predetto.

i) *Per il laboratorio di parassitologia*:

Sarà prof. Michele, docente di zoologia presso l'Università di Genova;

Coddè Cherchi prof.ssa Maria Adelaide, docente di zoologia presso l'Università di Genova;

Rivosecchi prof. Leo, direttore del laboratorio di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità;

Ravaioli prof. Leonida, direttore del laboratorio di veterinaria dell'Istituto predetto, dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto predetto.

l) *Per il laboratorio di veterinaria*:

Seren prof. Enio, docente di patologia speciale e clinica medica presso l'Università di Milano;

Castrucci prof. Giovanni, docente di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria presso l'Università di Perugia;

Ravaioli prof. Leonida, direttore del laboratorio di veterinaria presso l'Istituto superiore di sanità;

Rivosecchi prof. Leo, direttore del laboratorio di parassitologia dell'Istituto predetto, dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto predetto.

MEMBRI SUPPLENTI

Per il laboratorio di biologia (in ordine di sorteggio):

1) per biologia generale:

professori Eusebio Tria (università Roma), Virgilio Perri (università Ferrara), Luigi Brighenti (università Ferrara), Anna Maria Stagni (università Bologna), Franco Magni (università Pisa), Arnaldo Ferroni (università Milano), Giovanni Domini (università Siena), Giovanni Sichel (università Catania), Mauro Orunesu (università Genova), Vittorio Capraro (università Milano), Velio Bocci (università Siena), Alberto Fidanza (università Roma), Delio Petrucci (università Aquila), Paolo Crepas (università Bologna), Giovanni Rapuzzi (università Parma), Eloisa Milla (università Milano), Danilo Mainardi (università Parma), Benedetto Lanza (università Firenze), Guido Giacomo Tedeschi (università Camerino), Virgilio Martini (università Genova), Antonietta Orrù (università Napoli), Claudio Lippe (università Bari), Eugenio Meda (università Torino), Teodoro De Leo (università Napoli), Cesare Casella (università Pavia), rispettivamente docenti di: fisiologia generale, fisiologia generale, fisiologia generale, biologia generale, fisiologia generale, fisiologia generale, fisiologia generale, biologia generale, fisiologia generale, fisiologia generale, fisiologia generale, fisiologia generale, biologia generale, fisiologia generale, fisiologia generale, fisiologia generale, biologia generale, biologia generale, fisiologia generale, fisiologia generale, fisiologia generale, fisiologia generale, fisiologia generale, fisiologia generale, fisiologia generale.

2) per farmacologia:

professori Alberto Giotti (università Firenze), Paolo Mantegazza (università Milano), Alessandro Bruni (università Padova), Remo Faustini (università Milano), Enzo Gori (università Milano), Adriano Marino (università Bari), Emilio Beccari (università Torino), Petronio Zamboni (università Bari), Enrico Genazzani (università Torino), Paolo Preziosi (università Napoli), Gian Luigi Gessa (università Cagliari), Beniamino Fischetti (università cattolica Milano), Antonio Crema (università Pavia), Francantonio Bertè (università Pavia), Gaetano Di Maggio (università Catania), Aldo Bertelli (università Pisa), Alberto Cannava (università Catania), Biagio Loscalzo (università Napoli), Emilio Trabucchi (università Milano), Pietro Mascherpa (università Pavia), Luciano Rausa (università Palermo), Eugenio Genovese (università Milano), Pietro Benigno (università Palermo), Giulio Bertaccini (università Parma), Egidio Miele (università Sassari), Renato Santi (università Padova), Vittorio Erspamer (università Roma), William Ferrari (università Modena), Enzo Bonmassar (università Perugia), Pietro Dessi (università Bologna), Antonio Pecile (università Milano), Leonardo Donatelli (università Napoli), Tito Berti (università Padova), Eugenio Paroli (università Roma), Girolamo Orestano (università Genova), Sante Gaiatto (università Ferrara), Mariano Ferrari (università Padova), Giorgio Segre (università Siena), tutti docenti di farmacologia presso l'università a fianco di ciascuno indicata.

Per il laboratorio di chimica (in ordine di sorteggio):

professori Giulio Alberti (università Perugia), Carlo Panattoni (università Camerino), Giorgio Ostacoli (università Torino), Adriano Sacco (università Bari), Ennio Campi (università Torino), Giorgio Peyronel (università Modena), Fulvio Cacace (università Roma), G. Battista Marini Bettolo Marconi (università Roma), Claudio Furlani (università Roma), Giuseppe Tagliavini (università Padova), Giovanni Faraone (università Messina), Alberto Ripamonti (università Bologna), Franco Salvetti (università Roma), Antonio Indelli (università Bologna), Elio Scarano (università Genova), Umberto Belluco (università Venezia), Riccardo Ferro (università Genova), Liberato Ciavatta (università Napoli), Lucio Cattalini (università Venezia), Mario Milone (università Torino), Roberto Zanetti (università Padova), Fausto Calderazzo (università Pisa), Paolo Chini (università Milano), Gastone Paiaro (università Napoli), Alberto Breccia Fratadocchi (università Bologna), Ugo Croatto (università Padova), Piero Paoletti (università Firenze), Antonino Fava (università Pisa), Giuseppe Cetini (università Torino), Renato Ugo (università Milano), Wladimiro Scatturin (università Milano), Angelo Antonio Orio (università Venezia), Lamberto Malatesta (università Milano), Guido Sartori (università Roma), Vittorio Carassiti (università Ferrara), Guido Saini (università Torino), Luigi Sacconi (università Firenze), Paolo Papoff (università Bari), Giangualberto Volpi (università Perugia), Mario Nardelli (università Parma), Turiddu Tarantelli (università Perugia), Paolo Corradini (università Napoli), Ettore Molinari (università Bari), Giovanni Venturello (università Torino), Renato Barbieri (università Palermo), Francesco Maggio (università Palermo), Giovanna Gasparri Fava (università Parma), Danilo Cozzi (università Firenze), Oreste Schettino (università Napoli), Alessandro Cimino (università Roma), Flavio Bonati (università Camerino), Giovanni Semerano (università Bologna), Arnaldo Liberti (università Roma), Giorgio De Angelis (università Roma), Aldo Turco (università Padova), Corrado Bighi (università Ferrara), Vincenzo Caglioti (università Roma), rispettivamente docenti di: chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, analisi chimica strumentale, chimica generale ed inorganica, chimica analitica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica analitica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica analitica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica analitica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica analitica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica analitica, chimica analitica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica analitica, chimica bromatologica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica analitica, chimica analitica, chimica generale ed inorganica, analisi chimica strumentale, chimica generale ed inorganica.

Per il laboratorio di chimica biologica (in ordine di sorteggio):

professori Alessandro Castellani (università Pavia), Giorgio Fornaini (università Urbino), Ferdinando Palmieri (università Bari), Carlo Ricci (università Siena), Giovanni Ronca (università Pisa), Vincenzo Scardi (università Napoli), Piero Luigi Ipata (università Perugia), Camillo Lenti (università Torino), Vincenzo Baccari (università Firenze), Carlo De Marco (università Cagliari), Edoardo Scarano (università Napoli), Stefano Corsano Leopizzi (università Perugia), Francesco Conconi (università Ferrara), Carlo Turano (università Roma), Benedetto De Bernard (università Trieste), Carlo Gregolin (università Padova), Giovanni Moruzzi (università Bologna), Filippo Cacioppo (università Palermo), Bruno Mondovì (università Roma), Giuseppe Ricceri (università Catania), Alessandro Rossi Fanelli (università Roma), Vittorio Zambotti (università Milano), Arturo Bonsignore (università Genova), Anna Maria Stella Giuffrida (università Catania), Giuseppe Lamonica (università Messina), Adriano Castelli (università cattolica Milano), Fernando Di Jeso (università Pavia), Doriano Cavallini (università Roma), Giuseppe Porcellati (università Perugia), Ernesto Quagliariello (università Bari), Enrico Grazi (università Ferrara), Vincenzo Leone (università Napoli), Carlo Stefano Rossi (università Padova), Francesco De Lorenzo (università Napoli), Andrea Guerritore (università Milano), Carlo Remigio Rossi (università Padova), Leonardo Pandolfo (università Palermo), Gaetano Sarzana (università Palermo), Paolo Maria Fasella (università Roma), Massimo Libonati (università Napoli), Cecilia Quagliariello Saccone (uni-

versità Bari), Paolo Segni (università Sassari), Alfredo Rabbi (università Bologna) Alessandro Ballio (università Napoli), Anna Maria Sechi (università Bologna), Giorgio Tecce (università Roma), Carlo Alfonso Rossi (università Bologna), Maurizio Brunori (università Camerino), Francesco Salvatore (università Napoli), Eleonora Bargoni (università Torino), Sandro Pontremoli (università Genova), Francesco Cedrangolo (università Napoli), Gennaro Della Pietra (università Napoli), Claudio Marcello Caldarera (università Parma), Noris Siliprandi (università Padova), rispettivamente docenti di: chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica fermentaz. batteriol. industriale, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, biologia molecolare, chimica delle sostanze naturali, biochimica applicata, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, biochimica applicata, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, biochimica applicata, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, biologia molecolare, chimica biologica, chimica biologica, chimica delle sostanze naturali, chimica biologica, biologia molecolare, chimica biologica, biologia molecolare, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica.

Per il laboratorio di chimica terapeutica (in ordine di sorteggio):

professori Mario Covello (università Napoli), Elisa Ghigi (università Bologna), Lina Raffa (università Modena), Raffaele Giuliano (università Roma), Andrea Gandini (università Genova), Guido Tappi (università Torino), Vito Bellavita (università Perugia), Fabio Sparatore (università Napoli), Carlo Runti (università Trieste), Vincenzo Carelli (università Roma), Luigi Musaio (università Padova), Antonio Da Settimo Passetti (università Pisa), Giorgio Cignarella (università Sassari), Carlo Alberto Benassi (università Ferrara), Giovanni Pappalardo (università Catania), Vincenzo Tortorella (università Bari), Silvano Rossi (università Urbino), Marino Artico (università Camerino), Salvatore Carboni (università Pisa), Giuseppe Biglino (università Torino), Mario Ridi (università Firenze), Pietro Pratesi (università Milano), Giovanni Rodighiero (università Padova), Giovanni Casini (università Bari), Aldo Ermili (università Genova), Tullio Vitali (università Parma), Michele Amorosa (università Bologna), Benedetto Tornetta (università Catania), Maria Luisa Stein (università Napoli), Giuseppe Caporale (università Padova), Eario Cardellini (università Camerino), Franco Gialdi (università Pavia), Raniero Rocchi (università Ferrara), Aldo La Manna (università Pavia), Aurelio Romeo (università Roma), rispettivamente docenti di: chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica applicata, chimica farmaceutica applicata, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica applicata, chimica farmaceutica applicata, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica applicata, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica applicata, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica farmaceutica applicata, chimica farmaceutica applicata, chimica farmaceutica e tossicologica.

Per il laboratorio di elettronica (in ordine di sorteggio):

professori Antonio Grasselli (università Pisa), Franco Cappuccini (università Napoli), Giovanni Battista Debiasi (università Padova), Giorgio Barzilai (università Roma), Carmelo Tamburello (università Palermo), Venanzio Andresciani (università Bari), Giuseppe Francini (università Firenze), Ercole De Castro (università Bologna), Vito Antonio Monaco (università Bologna), Giovanni Battista Gerace (università Pisa), Renato Stefanelli (politecnico Milano), (Remo Rossi (università Bologna), Giacinto Zito (politecnico Torino), rispettivamente docenti di: sistemi per l'elaborazione dell'informazione, elettronica applicata, elettronica applicata, elettronica applicata, elettronica applicata, elettronica applicata, elettronica applicata, elettronica applicata, elettronica applicata, sistemi per elaborazione informazioni, elettronica applicata, sistemi per elaborazione informazioni.

Per il laboratorio di fisica (in ordine di sorteggio):

professori: Angelo Drigo (università Ferrara), Attilio Rigamonti (università Pavia), Elio Fabri (università Pisa), Giancarlo Gialanella (università Napoli), Francesco Paolo Ricci (università Roma), Pietrino Manca (università Cagliari), Saverio Mongelli (università Lecce), Claudio Villi (università Padova), Maria Beatrice Palma Vittorelli (università Palermo), Nicola Cabibbo (università Roma), Nestore Bernardo Cacciapuoti (università Pisa), Flavio Porreca (università Napoli), Ruggero Querzoli (università Firenze), Giorgio Salvini (università Roma), Giacomo Morpurgo (università Genova), Giorgio Careri (università Roma), Maurizio Brunori (università Camerino), Edoardo Scarano (università Napoli), Carmelo Milone (università Catania), Renato Carlo Potenza (università Catania), Giustina Baroni (università Roma), Antonino Borsellino (università Genova), Amedeo Giacomini (università Perugia), Giuseppe Frongia (università Cagliari), Giordano Diambrini Palazzi (università Genova), Guido Tagliaferri (università Milano), Antonio Carrelli (università Napoli), Domenico Brini (università Bologna), Alberto Gigli Berzolari (università Pavia), Ignazio Ciccarello (università Palermo), Enrico Beltrametti (università Genova), Simone Franchetti (università Firenze), Luigi Giulotto (università Pavia), Cecilia Quagliariello Saccone (università Bari), Giuseppe Fidecaro (università Trieste), Lucio Mezzetti (università Padova), Renato Santangelo (università Modena), Giuliano Castagnoli Cini (università Torino), Michelangelo Merlin (università Venezia), Bernardino Bosco (università Firenze), Italo Filosofo (università Padova), Paolo Budini (università Trieste), Carlo Franzinetti (università Torino), Santi Jannelli (università Messina), Gianfranco Chiarotti (università Roma), Sergio Ferroni (università Genova), Renato Ricamo (università Aquila), Roberto Fieschi (università Parma), Luigi Arialdo Radicati Di Brozolo (normale di Pisa), Sergio Peppino Ratti (università Pavia), Carlo Castagnoli (università Torino), Ettore Fiorini (università Milano), Pier Giorgio Bizzetti (università Firenze), Giorgio Tecce (università Roma), Marcello Ceccarelli (università Bologna), Adriano Gozzini (università Pisa), Ileana Iori (università Milano), Eduardo Caianiello (università Salerno), Giovanni Boato (università Genova), Edoardo Amaldi (università Roma), Francesco Bella (università Roma), Giulio Brautti (università Bari), Augusta Manfredini (università Messina), Aldo Romano (università Bari), Angelo Loinger (università Milano), Vittorio Silvestrini (università Napoli), Giampietro Puppi (università Bologna), Luciano Guerriero (università Bari), Sebastiano Sciuti (università Roma), Andrea Ferro Milone (università Ferrara), Fiorenzo Duimio (università Parma), Giovanni Costa (università Padova), Antonino Rubbino (università Catania), Pietro Bocchieri (università Pavia), Fabio Ferrari (università Trento), Antonio Rostagni (università Padova), Gherardo Stoppini (università Pisa), Gleb Wataghin (università Torino), Mario Verde (università Torino), Ezio Clementel (università Trento), rispettivamente docenti di: fisica generale, struttura della materia, fisica teorica, fisica generale, struttura della materia, struttura della materia, struttura della materia, fisica nucleare, fisica generale, fisica teorica, fisica generale, fisica sperimentale, fisica generale, fisica generale, struttura della materia, struttura della materia, biologia molecolare, biologia molecolare, fisica generale, fisica generale, fisica generale, fisica teorica, fisica generale, fisica sperimentale, fisica generale, struttura della materia, fisica sperimentale, fisica sperimentale, fisica generale, struttura della materia, fisica nucleare, fisica generale, fisica generale, biologia molecolare, fisica generale, fisica generale, fisica generale, struttura della materia, fisica sperimentale, fisica teorica, fisica sperimentale, fisica teorica, struttura della materia, fisica generale, fisica generale, fisica generale, fisica generale, struttura della materia, fisica teorica, fisica generale, fisica generale, fisica sperimentale, fisica nucleare, biologia molecolare, fisica generale, struttura della materia, fisica generale, fisica teorica, fisica generale, fisica generale, fisica sperimentale, struttura della materia, fisica generale, fisica generale, fisica teorica, fisica generale, fisica generale, fisica generale, fisica nucleare, struttura della materia, fisica teorica, fisica teorica, fisica nucleare, fisica teorica, fisica generale, fisica generale, fisica generale, fisica generale, fisica teorica, struttura della materia.

Per il laboratorio di ingegneria sanitaria (in ordine di sorteggio):

professori Gaetano Mario Luigi Fara (università Milano), Luigi Checcacci (università Pavia), Raffaele De Blasi (università Messina), Vittorio Monaci (università Parma), Alessandro Seppilli (università Perugia), Giovanni Bo (università Sassari), Pietro Crovari (università Genova), Lorenzo Federico Signorini (università Firenze), Gian Carlo Vanini (università Torino), Luigi Mayori (università Trieste), Ennio Belelli (università Parma), Daniele Parvis (università Pisa), Bruno Angelillo (università Napoli), Bruno Paccagnella (università Ferrara), Fernando Petrilli (università Genova), Adele Candeli (università Perugia), Bachesio Scarpa (università Cagliari), Enzo Bandelloni (università Padova), Cesare Valle (università Roma), Romano Olivo (università Modena), Giancarlo De Riu (università Napoli), Pasquale D'Elia (università Napoli), Renzo Vendramini (università Padova), Alfredo Paoletti (università Napoli), Luigi Dardanoni (università Palermo), Lorenzo Cioglia (università Cagliari), Giuseppe Mazzetti (università Firenze), Luigi Mendia (università Napoli), Amedeo Albano (università Urbino), Enrico Mandolesi (università Roma), Bruno Angelillo (università Napoli), Luigi Squeri (università Messina), Pietro Ambrosioni (università Bologna), Mariano Cefalu (università Palermo), Enrico Tonelli (università Bologna), Augusto Giovanardi (università Milano), Leonardo Del Bufalo (università Aquila), Enea Grosso (università Bari), Giovanni Bonicalzi (politecnico Milano), Cesare Meloni (università Pavia), Eugenio De Fraja Frangipane (politecnico Milano), Giulio Bosco (università Siena), Piera Crovari Cuneo (università Genova), rispettivamente docenti di: igiene, igiene, igiene, igiene, igiene, igiene, igiene, igiene, igiene, igiene, igiene, igiene, igiene, igiene, igiene, igiene, architettura tecnica, architettura tecnica, igiene, igiene, architettura tecnica, igiene, igiene, igiene, igiene, igiene, ingegneria sanitaria, igiene, architettura tecnica, igiene, igiene, igiene, igiene, igiene, igiene, architettura tecnica, igiene, architettura tecnica, igiene, ingegneria sanitaria, igiene, igiene.

Per il laboratorio di microbiologia (in ordine di sorteggio):

professori Antonio Maria Spanedda (università Cagliari), Francesco Rezzesi (università Parma), Giuseppe Falcone (università Pisa), Felice Giacomo Caramia (università Roma), Erminio Albertini (università Parma), Giovanni Favilli (università Bologna), Luigi Califano (università Napoli), Guglielmo Gargani (università Firenze), Geo Rita (università Roma), Giuseppe Solarino (università Bari), Mario Umberto Dianzani (università Torino), Enrico Ciaranfi (università Milano), Augusto Bruni (università Messina), Leonida Santamaria (università Pavia), Piera Locatelli (università Pavia), Carlo Cessi (università Modena), Aldo Cimmino (università Roma), Maurizio Terni (università Ferrara), Luigi Massimino Sena (università Torino), Eugenio Bonetti (università Bologna), Guido Giulio Guidotti (università Parma), Enrico Puccinelli (università Pisa), Vito Diomede Fresa (università Bari), Giuseppe Pontieri (università Napoli), Marina Sorce Russi (università Siena), Gaetano Salvatore (università Napoli), Michele La Placa (università Bologna), Ferdinando Dianzani (università Torino), Giovanni Felice Azzone (università Padova), Luigi Michelazzi (università Genova), Giovanni Antonio Meloni (università Padova), Dino Merlini (università Roma), Aldo Bernelli Zazzera (università Milano), Francesco Vacirca (università Sassari), Paolo Buffa (università Modena), Amato Novelli (università Genova), Romolo Deotto (università Milano), Andrea Corsi (università Ancona), Fiorenzo Stirpe (università Bologna), Ferdinando Oddo (università Palermo), Alberto Fonnesu (università Firenze), Carmine Romanzi (università Genova), Renzo Davoli (università Firenze), Alfredo Bernardini (università Catania), Francesco Bresciani (università Napoli), Franco Filadoro (università Roma), Mario Comporti (università Siena), Bernardo Loddo (università Cagliari), Massimiliano Aloisi (università Padova), Nicola Orsi (università Roma), Luigi Bianchi (università Pavia), Franco Graziosi (università Sassari), Giancarlo Ugazio (università Torino), Armando Billiteri (università Catania), Giuseppe Cocuzza (università Catania), Patrio Caselli (università Napoli), Antonio Sanna (università cattolica Milano), Carmine Cutinelli (università Napoli), Giorgio Marsili (università Firenze), Nicola Simonetti (università Camerino), Anna Maria Molina (università Siena), Mario Teti (università Messina), Giorgio Cavallo (università Torino), Tullio Terranova (università cattolica Milano), Filippo Rossi (università Trieste), Ugo Del Monte (università Firenze), rispettivamente docenti di: microbiologia, patologia generale, microbiologia, patologia generale, patologia generale, patologia generale, patologia generale, microbiologia, virologia, patologia generale, patologia generale, patologia generale, microbiologia, patologia generale, patologia generale, patologia generale, microbiologia, microbiologia, patologia generale, patologia generale, patologia generale, patologia generale, patologia generale, patologia generale, virologia, patologia generale, microbiologia, microbiologia, patologia generale, patologia generale, microbiologia, patologia generale, patologia generale, patologia generale, patologia generale, patologia generale, patologia generale, microbiologia, patologia generale, patologia generale, microbiologia, patologia generale, microbiologia, microbiologia, patologia generale, patologia generale, microbiologia, patologia generale, microbiologia, patologia generale, microbiologia, microbiologia, microbiolgia, patologia generale, patologia generale, microbiologia, patologia generale, microbiologia, microbiologia, patologia generale, microbiologia, microbiologia, microbiologia, microbiologia, patologia generale, patologia generale, patologia generale.

Per il laboratorio di parassitologia (in ordine di sorteggio):

professori Silvio Ranzi (università Milano), Alberto Simonetta (università Camerino), Eri Manelli (università Roma), Giulio Lanzavecchia (università Milano), Placido Luigi Magaudda (università Messina), Baccio Baccetti (università Siena), Ettore Biocca (università Roma), Riccardo Milani (università Pavia), Pietro Omodeo (università Padova), Salvatore Deiana (università Sassari), Guido Bacci (università Torino), Mario Pavan (università Pavia), Baldassarre De Lerma (università Napoli), Vincenzo Gaetano Leone (università Milano), Mario Benazzi (università Pisa), Pasquale Pasquini (università Roma), Giovanni Paolo Moretti (università Perugia), Enrico Vannini (università Bologna), Maria Leonardi Cigada (università Milano), Renzo Nobili (università Pisa), Bruno Battaglia (università Padova), Lisimaco Casarosa (università Pisa), Umberto Parenti (università Torino), Elvezio Ghirardelli (università Trieste), Renzo Stefani (università Cagliari), Carlo Consiglio (università Roma), Giuseppe Reverberi (università Palermo), Marcello La Greca (università Catania), Arturo Bolognari (università Messina), Giuseppe Cognetti (università Modena), Leo Pardi (università Firenze), Nullo Glauco Lepori (università Sassari), Floriano Papi (università Pisa), Giuseppa Ortolani (università Palermo), Giuseppe Colombo di Marco (università Ferrara), Bruno Schreiber (università Parma), rispettivamente docenti di: zoologia, zoologia, zoologia, zoologia, parassitologia medica, zoologia, parassitologia, zoologia, zoologia, parassitologia, zoologia, entomologia, zoologia, zoologia, zoologia, zoologia, zoologia, zoologia, zoologia, zoologia, zoologia, parassitologia, zoologia, zoologia, zoologia, zoologia, zoologia, zoologia, zoologia, zoologia, zoologia zoologia, zoologia, zoologia, zoologia, zoologia.

Per il laboratorio di veterinaria (in ordine di sorteggio):

professori Giorgio Catellani (università Napoli), Francesco Montemagno (università Napoli), Sebastiano Paltrinieri (università Pisa), Giovanni Mantovani (università Torino), Antonio Fesce (università Milano), Aldo Romagnoli (università Pisa), Bruno Moretti (università Perugia), Bruno Corticelli (università Sassari), Filippo Ceretto (università Torino), Gianluigi Redaelli (università Milano), Delfo Artioli (università Parma), Franco Monti (università Torino), Felice Panebianco (università Messina), Vittorio Cilli (università Perugia), Adriano Mantovani (università Bologna), Francesco Gianelli (università Parma), Giovanni Giolitti (università Milano), Antonio Bonaduce (università Napoli), Franco Scatozza (università Parma), Giuseppe Gentile (università Bologna), Renato Farina (università Pisa), rispettivamente docenti di: ispezione degli alimenti di origine animale, patologia speciale e clinica medica, patologia speciale e clinica medica, malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, microbiologia ed immunologia, patologia speciale e clinica medica, patologia speciale e clinica medica, patologia speciale e clinica medica, ispezione degli alimenti di origine animale, malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ispezione degli alimenti di origine animale, patologia speciale e clinica medica, ispezione degli alimenti di origine animale, malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, microbiologia ed immunologia, ispezione degli alimenti di origine animale, malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, patologia speciale e clinica medica, malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.

SEGRETARIO

Toti dott. Leonardo, dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dello Istituto superiore di sanità.

SEGRETARIO SUPPLENTE

Diana dott. Giuseppe, primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dello Istituto superiore di sanità.

Ai componenti la commissione, ove competa, verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La spesa relativa, che si presume di L. 500.000, graverà sul cap. 4522 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1975
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 187

(548)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istituzione della sede periferica per l'effettuazione delle prove scritte e nomina del comitato di vigilanza del concorso, per esami, a diciotto posti di collocatore in prova da destinare in Sicilia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 397, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciotto posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sicilia;

Visto il telestato n. 5082/504 del 12 aprile 1975, con il quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Palermo assicura la disponibilità dei locali del C.I.A.P.I. (Centro di addestramento professionale) di Priolo (Siracusa) per l'effettuazione delle prove scritte del concorso sopracitato nei giorni 6, 7 e 8 novembre 1975;

Considerato che il predetto C.I.A.P.I. può assicurare una disponibilità di ottocento posti;

Visto il telestato n. 14080 del 10 settembre 1975 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, con il quale è stata data assicurazione del reperimento dei locali per l'effettuazione delle prove scritte del concorso, nei giorni suddetti, presso una sede periferica da istituire, a norma dell'art. 4, terzo comma, del bando di concorso medesimo;

Vista la nota n. 14607 del 19 settembre 1975 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, con la quale sono stati segnalati i nominativi dei funzionari che faranno parte del comitato di vigilanza di cui all'art. 3, sesto e settimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerata la opportunità di istituire una sede periferica di esame oltre quella già prevista dal precitato art. 4 del bando di concorso dato il numero degli aspiranti;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciotto posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Sicilia, indetto con decreto ministeriale 9 aprile 1975, citato nelle premesse, a parziale modifica dell'art. 4 del bando, avranno luogo nelle seguenti sedi: Priolo (Siracusa) e Messina.

I candidati residenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa saranno assegnati alla sede di Priolo (Siracusa) mentre i candidati residenti nelle altre province saranno assegnati a Messina.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso, per esami, a diciotto posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Sicilia, indetto con decreto ministeriale 9 aprile 1975, citato nelle premesse, avranno luogo nei giorni 6, 7 e 8 novembre 1975, con inizio alle ore 8, presso le sedi e nei locali appresso indicati:

Priolo (Siracusa), contrada Biggemi, C.I.A.P.I. (Centro addestramento professionale);

Messina, istituto magistrale « Ainis », via Antonello Freri.

Art. 3.

L'inizio effettivo di ciascuna delle prove scritte di esame previste dal bando di concorso è fissato alle ore 10,30.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati, assegnati alla sede di Messina, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il comitato di vigilanza per la sede periferica di esame del concorso a diciotto posti di collocatore in prova, prevista dal presente decreto è costituita come segue:

SEDE DI MESSINA

Presidente:

Pizzo dott. Italo, primo dirigente.

Membri:

Tribulato dott. Antonino, direttore di sezione;

Silvestro dott. Orazio, direttore di sezione.

Segretario:

Di Blasi Giovanni, segretario principale.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, che sarà nominata con apposito provvedimento formale, eserciterà le sue funzioni presso la sede di Priolo (Siracusa), contrada Biggemi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NEGRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1975
Registro n. 11 *Lavoro, foglio n.* 207

(717)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Messina

Il medico provinciale di Messina con suo decreto 10 novembre 1975, n. 5989, ha indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di farmacia urbana nel comune di Barcellona e di trentanove farmacie rurali vacanti nei comuni della provincia e di cui all'avviso precorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale regionale n. 43, parte III, del 25 ottobre 1975. I termini di scadenza sono fissati alle ore 12 del 31 gennaio 1976.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio medico provinciale di Messina, via Centonze n. 110.

(725)

OSPEDALE CIVILE A. G. P. DI PIEDIMONTE MATESE

Concorso a due posti di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta) - tel. 911310-911673.

(589)

ARCISPEDALE «S. ANNA» DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto dell'istituto di anatomia ed istologia patologica;

due posti di assistente della divisione di cardiologia;

un posto di assistente della divisione medica-reumatologica e di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(566)

OSPEDALE DI S. ELPIDIO A MARE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 4 luglio 1975, n. 174 e 6 dicembre 1975, n. 334, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) - telefono 81325-81229.

(593)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tortona (Alessandria), piazza Cavallotti, 7 - tel. 83861.

(591)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e due posti di assistente del servizio di radiologia diagnostica;

un posto di aiuto della divisione ostetrico-ginecologica;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di radioterapia ed alte energie con annesso servizio di medicina nucleare;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di cardiologia;

quattro posti di assistente della divisione di nefrologia con sezione di emodialisi;

un posto di assistente del settore cure intensive del servizio di anestesia, rianimazione e cure intensive;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona, viale Concordia - tel. 26555, int. 529.

(592)

OSPEDALE CIVILE «SANTA CROCE» DI CUNEO

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo - tel. 68861.

(590)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso a sei posti di ispettore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 ottobre 1975, n. 863, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova, viale Benedetto XV, 10.

(480)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di istologia e anatomia patologica.

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 aprile 1975, n. 276, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di istologia e anatomia patologica. Il numero dei posti è elevato da uno a due.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova, viale Benedetto XV, 10.

(481)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica;
un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia plastica;
un posto di aiuto e cinque posti di assistente di urologia;
due posti di aiuto e nove posti di assistente di cardiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio per la diagnosi e la cura delle malattie endocrine e metaboliche;
un posto di aiuto e quattro posti di assistente di pediatria;
un posto di aiuto e un posto di assistente di virologia;
un posto di assistente di medicina generale;
tre posti di assistente di pronto soccorso;
due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina del lavoro;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di medicina legale;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia;
un posto di assistente di chirurgia vascolare;
due posti di assistente di immunoematologia e del servizio trasfusionale;
un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(594)

OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ortopedia-traumatologia;
due posti di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia;
due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sassuolo (Modena).

(563)

OSPEDALE « V. DELL'ERBA » DI CASTELLANA GROTTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente gastroenterologo chirurgo;
un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5.000 (da versare sul c/c postale n. 13.3770 intestato all'ospedale generale di zona di Castellana Grotte).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(564)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 22 novembre 1975, n. 244, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;
un posto di assistente del servizio di pronto soccorso;
un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Fidenza (Parma) - tel. 2293.

(565)

OSPEDALE «S. CAMILLO DE LELLIS» DI MESAGNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario oculista;

un posto di primario e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di urologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di pronto soccorso;

un posto di aiuto e un posto di assistente di odontostomatologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio trasfusionale;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente della sezione neonatale;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di radiologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi) - tel. 931036.

(567)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1975, n. **1**.

Modificazione della legge regionale 6 agosto 1974, n. 19: Provvedimenti per migliorare la produttività delle zone collinari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero del capitolo di spesa 1101301, indicato nel primo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 19 e il numero del capitolo di spesa 2101101, indicato nel primo comma dell'art. 5 della stessa legge, sono sostituiti rispettivamente coi numeri 1101401 e 2101301.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 gennaio 1975

TIBERI

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1975, n. **2**.

Statuto comunità montana del Tronto - zona N.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, lo statuto della comunità montana del Tronto, zona *N*, nel testo allegato alla presente legge.

Omissis.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 7 gennaio 1975

TIBERI

(267)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. **3**.

Rifinanziamento della legge regionale 31 agosto 1973, n. 27, concernente la concessione di credito agrario agevolato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui prestiti di conduzione di cui alla legge regionale 31 agosto 1973, n. 27, è autorizzata, per l'esercizio 1974, la spesa di lire 400 milioni.

Le domande per l'ottenimento del prestito sono presentate agli istituti ed enti prescelti entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

L'importo massimo del prestito agevolato stabilito nel terzo comma dell'art. 1 della legge citata è elevato a L. 5.000.000.

Il tasso a carico della ditta prestataria è stabilito nella misura del 4,10 per cento.

Art. 2.

Al finanziamento del concorso regionale negli interessi di cui all'art. 1 della presente legge si provvede con il fondo per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

E' autorizzata, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1974, l'istituzione del cap. 1101404 con la denominazione «Concorso regionale negli interessi sui prestiti annuali d'esercizio di cui all'art. 1» e con la dotazione di lire 400 milioni.

Lo stanziamento del capitolo di spesa 2147001 «Fondo per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» è ridotto di lire 400 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 16 gennaio 1975

TIBERI

(268)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. 4.
Provvedimenti di delega in materia di diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.
Finalità

La Regione dispone, ai sensi dell'art. 5 dello statuto,, interventi finanziari diretti ad assicurare alle comunità locali i mezzi necessari per rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale all'effettivo esercizio del diritto allo studio.

Gli interventi finanziari della Regione sono rivolti in particolare all'attuazione e al potenziamento dei servizi sociali atti a favorire la piena scolarizzazione gratuita della scuola materna e dell'obbligo, la necessaria disponibilità di strumenti educativi, la concreta parità di accesso e di prosecuzione nelle diverse vie all'istruzione.

Art. 2.
Delega delle funzioni

Per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente art. 1, in attuazione anche dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 59 dello statuto regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in materia di assistenza scolastica, è delegato:

a) alle amministrazioni provinciali, che le esercitano normalmente attraverso consorzi con i comuni, per il trasporto degli alunni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato compresi gli istituti professionali di Stato, i conservatori musicali e i centri di istruzione professionale gestiti o autorizzati dalla Regione;

b) ai comuni singoli o associati per il trasporto degli alunni della scuola materna statale e non statale e della scuola dell'obbligo statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato; e per ogni altro intervento, previsto dalla presente legge a favore degli allievi delle scuole suindicate;

c) ai comuni singoli o associati per ogni altro intervento, previsto dalla presente legge a favore delle scuole di cui al punto *a*) del presente articolo.

Per l'organizzazione e la gestione dei servizi da attuare nell'esercizio delle funzioni delegate, i comuni singoli o associati e le amministrazioni provinciali, i consorzi, qualora non assumano o abbiano assunto direttamente funzioni operative, si avvalgono dei patronati scolastici, dei loro consorzi provinciali e dei consigli di circolo o di istituto, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

L'assistenza di cui ai precedenti commi è estesa agli allievi residenti in un comune della Regione che frequentino scuole di istruzione secondaria superiore ubicate fuori del territorio regionale, purchè non ne usufruiscano presso le scuole frequentate.

Art. 3.
Individuazione degli interventi

Nell'esercizio delle funzioni delegate gli enti destinatari devono attenersi alle finalità indicate nel precedente art. 1. I relativi interventi consistono in servizi offerti alla generalità degli interessati.

Gli interventi dovranno tendere in particolare alla organizzazione di servizi di mensa e di trasporto gratuiti, alla fornitura di libri agli allievi anche in uso individuale e collettivo nonchè al mantenimento e all'organizzazione di collegi-scuola, convitti e case dello studente.

Per prevenire, nei soggetti in età evolutiva, il verificarsi di carenze fisiche o psichiche, sono organizzati servizi di assistenza sociale e psicopedagogica.

A favore dei soggetti che presentino tali carenze sono previsti interventi specifici che consentano l'educazione nella scuola normale e ne evitino l'emarginazione.

A tali fini sono realizzate iniziative volte alla sensibilizzazione e formazione degli insegnanti intesi come principali agenti della prevenzione e del recupero.

Possono essere effettuate, interpellato il consiglio di circolo o di istituto, erogazioni individuali in denaro solo a favore di alunni le cui famiglie versino in condizioni di eccezionale bisogno.

Art. 4.
Delega delle funzioni in ordine ai patronati scolastici

Le funzioni già degli organi centrali e periferici dello Stato, in ordine ai patronati e ai consorzi dei patronati scolastici, previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 261, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636, trasferite alle Regioni con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, sono esercitate rispettivamente dalle competenti giunte comunali per i patronati scolastici e dalle giunte delle amministrazioni provinciali per i consorzi provinciali dei patronati scolastici; la nomina e lo scioglimento dei consigli di amministrazione dei patronati scolastici e dei loro consorzi provinciali sono invece attribuiti alla giunta regionale.

Gli insegnanti elementari di ruolo che, ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, sono assegnati alle direzioni didattiche per i servizi da svolgere presso i patronati scolastici e i loro consorzi provinciali e che chiedano entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge di essere trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, sono inquadrati alle dipendenze della Regione in base alle norme contenute nella legge regionale 27 maggio 1974, n. 12.

Per l'esercizio delle funzioni delegate i comuni si serviranno prioritariamente, nei limiti di eventuali necessità, di personale già in servizio subordinato e precario anche presso i patronati scolastici nell'anno scolastico 1973-74.

Art. 5.
Consorzi fra comuni e province

I comuni e le province possono organizzarsi in consorzi per conseguire il più alto livello di efficienza e di economicità nell'organizzazione e nella gestione degli interventi e dei servizi previsti dalla presente legge.

Qualora la dimensione territoriale del consorzio coincida con quella del distretto scolastico, istituito ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, la Regione concede agli enti che si consorziano un incentivo annuale nella misura del 10 per cento dell'ammontare del finanziamento per le funzioni delegate ai comuni organizzati nello stesso consorzio.

L'incentivo di cui al comma precedente è concesso dalla giunta regionale anche a consorzi il cui ambito territoriale sia ritenuto adeguato dal consiglio regionale.

TITOLO II

Art. 6.
Modalità e criteri per l'esercizio delle funzioni delegate

Le funzioni delegate debbono essere esercitate in modo da garantire la gestione sociale della scuola. A tal fine gli enti locali destinatari sono tenuti ad assicurare la più ampia partecipazione alle scelte e all'attuazione dei programmi degli organi collegiali della scuola, con particolare riferimento al consiglio scolastico distrettuale e agli organismi locali nei quali siano rappresentate le organizzazioni sindacali, le componenti della scuola e le famiglie.

Gli interventi posti in essere nell'esercizio delle attribuzioni delegate debbono coordinarsi con quelli svolti direttamente dagli enti locali e tendere ad assicurare la destinazione collettiva dei servizi, a favorire la sperimentazione didattica e la realizzazione della scuola a tempo pieno.

Gli enti delegati promuovono altresì la razionalizzazione e la pubblicizzazione dei servizi di trasporto gratuito, nonchè, nel rispetto delle competenze dello Stato e interpellato il consiglio

scolastico distrettuale, la distribuzione delle sedi scolastiche, nel territorio, tale da consentire la soppressione delle pluriclassi e tesa a garantire, anche attraverso il dimensionamento delle scuole, maggiore efficacia del processo educativo ed economicità della gestione.

Art. 7.

Funzioni di indirizzo e vigilanza

Ai sensi del quinto comma dell'art. 59 dello statuto il presidente della giunta regionale emana, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le direttive generali cui devono attenersi gli enti delegati, per l'anno scolastico successivo.

Le direttive sono proposte dalla giunta e approvate dalla commissione consiliare competente.

Le direttive indicano, nell'ambito degli indirizzi contenuti nella presente legge, gli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della programmazione regionale.

La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale. Ad essa gli enti delegati trasmettono copia delle deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni oggetto della delega.

Qualora le amministrazioni interessate non adempiano alle funzioni loro delegate, per il compimento di atti obbligatori per i quali sono previsti termini perentori, la giunta regionale, sentiti gli enti delegati inadempienti, propone al consiglio regionale l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

Art. 8.

Programmi annuali di intervento

Ciascun ente delegato, interpellati i competenti organi collegiali della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, con la collaborazione delle istituzioni di assistenza scolastica di cui si avvalga per l'organizzazione e la gestione dei servizi, predispone il programma annuale degli interventi, specificando per ciascun settore la previsione della spesa.

Dati conoscitivi e programmi, redatti sulla base delle direttive emanate dal presidente della Regione con le modalità previste dal precedente art. 7, sono trasmessi alla giunta regionale entro il 15 settembre di ogni anno.

TITOLO III

Art. 9.

Criteri di finanziamento

Entro il 31 gennaio di ogni anno la giunta regionale, esaminati i programmi di cui al precedente art. 8, provvede al riparto e all'assegnazione dei fondi agli enti delegati erogandoli in due soluzioni relativamente all'anno scolastico in corso e a quello successivo.

I fondi necessari per l'esecizio delle funzioni delegate con la presente legge sono ripartiti fra gli enti destinatari in base ai seguenti criteri:

a) 60 per cento in rapporto alla popolazione complessiva residente;

b) 15 per cento in rapporto alla popolazione addetta all'agricoltura per comuni in relazione alla popolazione residente;

c) 15 per cento in rapporto alla popolazione montana effettivamente residente nel territorio di ciascun comune classificato montano ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657;

d) 10 per cento in rapporto alla superficie del territorio.

Art. 10.

Rendiconti delle spese per le funzioni delegate

Gli enti delegati trasmettono alla giunta regionale, entro il 28 febbraio, il rendiconto annuale delle spese sostenute direttamente o attraverso enti cui sia stata affidata la gestione di attività assistenziali e una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Al fine di una più organica informazione, le relazioni e i prospetti allegati contengono altresì i dati relativi alle funzioni proprie degli enti delegati nella stessa materia.

Le somme non impegnate dagli enti delegati sono computate per l'esercizio successivo in diminuzione di quelle spettanti agli stessi enti.

Art. 11.

Relazione annuale al consiglio

Ai sensi dell'art. 41 dello statuto, la giunta presenta annualmente al consiglio regionale una relazione contenente dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate, nonchè tutti gli elementi che possono consentire al consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti.

Art. 12.

Autorizzazione di spesa

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di L. 5.600.000.000 così suddivisa:

scuola materna L. 1.400.000.000;

scuola dell'obbligo L. 2.600.000.000;

scuola secondaria superiore L. 1.600.000.000 di cui lire 800.000.000 per i trasporti e L. 800.000.000 per ogni altro intervento, compresi gli interventi di cui all'art. 13 della presente legge per l'importo di L. 65.000.000.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 i capitoli corrispondenti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 sono riportati solo per memoria:

capitoli 1022101; 1022201; 1023101; 1023102; 1023103; 1023104; 1023105; 1024101; 1024102; 1024103; 1024104; 1025101; 1025102.

Alla maggiore spesa di lire 2.000 milioni si fa fronte, per l'anno 1975, con i maggiori proventi per interessi attivi sulle giacenze di tesoreria.

La giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto deliberativo, da comunicarsi al consiglio entro cinque giorni, la istituzione dei relativi capitoli di spesa per l'anno finanziario 1975 con la denominazione « Interventi per il diritto allo studio - scuola materna » con la dotazione di L. 1.400.000.000; « Interventi per il diritto allo studio - scuola dell'obbligo » con la dotazione di L. 2.600.000.000; « Interventi per il diritto allo studio - scuola secondaria superiore » con la dotazione di L. 1.600.000.000.

Per gli anni successivi l'ammontare della spesa sarà determinato con leggi di bilancio.

Art. 13.

Borse di studio

E' delegato alle amministrazioni provinciali il conferimento in conferma delle borse di studio per le scuole di istruzione secondaria di seconda grado.

I fondi saranno attribuiti alle amministrazioni provinciali sulla base del numero degli aventi diritto frequentanti scuole o istituti delle rispettive province.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

Per l'anno 1975 la giunta regionale provvede al riparto e alla erogazione dei fondi stanziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro la stessa data il presidente della giunta propone al consiglio le direttive di cui all'art. 7.

Art. 15.

Disposizioni finali

Tutte le norme di leggi statali concernenti l'assistenza scolastica che siano incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, cessano di avere applicazione nel territorio regionale.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 23 gennaio 1975

TIBERI

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. 5.

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione e della assistenza tecnica in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione riconosce il ruolo fondamentale della cooperazione e dell'associazionismo per l'evoluzione sociale, economica e per l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura.

Riconosce inoltre nelle organizzazioni e nelle associazioni regionali delle cooperative e dei coltivatori gli strumenti per la promozione e lo sviluppo delle forme associative.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione di finanziamenti a favore delle associazioni di cui all'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1973, n. 29, per lo svolgimento dei compiti di istituto e per l'attuazione di programmi intesi a promuovere e a sostenere la cooperazione agricola.

In particolare le iniziative riguardano:

1) la diffusione dei principi cooperativi e l'attività promozionale;

2) l'organizzazione di servizi per l'assistenza alle aziende cooperative;

3) la formazione e l'aggiornamento dei quadri dirigenti.

E' altresì autorizzata la concessione di un contributo a favore della federazione regionale delle cooperative di credito e di garanzia per lo svolgimento dei compiti d'istituto e per l'attuazione di programmi intesi a sostenere l'attività creditizia delle associate nel settore della cooperazione agricola.

Art 3.

Il finanziamento a favore delle associazioni regionali delle cooperative di cui all'art. 2 della presente legge è ripartito:

per il 40 per cento tenendo conto della struttura organizzativa e della rappresentatività di ciascuna associazione in base anche alla ripartizione, a livello nazionale, dei contributi del Ministero del lavoro;

per il restante 60 per cento in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative agricole aderente a ciascuna associazione al 31 dicembre dell'anno precedente, al numero complessivo dei soci e al volume di attività delle cooperative stesse.

Art. 4.

E' autorizzata la concessione di finanziamenti a favore delle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti e dei mezzadri maggiormente rappresentative per l'attuazione di programmi intesi a promuovere e a favorire le forme associative, l'assistenza tecnica e l'evoluzione sociale ed economica del mondo agricolo con riferimento agli obiettivi di sviluppo della Regione. Tale finanziamento è ripartito in rapporto alla consistenza delle due categorie, tenendo conto della struttura organizzativa, della rappresentatività di ciascuna organizzazione in base anche alla ripartizione, a livello nazionale, dei contributi di assistenza contrattuale e sindacale.

Art. 5.

E' autorizzata la concessione dei finanziamenti a favore delle cooperative agricole e loro consorzi per:

contributi sulle spese complessive di organizzazione e di gestione, ritenute ammissibili, in proporzione dell'attività svolta e fino al massimo dell'80 per cento del loro ammontare;

contributi per l'utilizzazione di personale tecnico e amministrativo per l'attuazione di un programma di avviamento o di sviluppo, specifico al settore di attività e alla zona di influenza di ciascuna cooperativa e consorzio o associazione, fino alla misura massimo di lire 5 milioni.

Art. 6.

In attuazione dell'art. 6 dello statuto, la Regione favorisce la cooperazione agricola nell'attività produttiva, di trasformazione e di mercato, per accrescere il potere contrattuale degli imprenditori agricoli e per garantire la necessaria redditività degli investimenti effettuati per la valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

A tal fine la Regione può concedere a favore delle cooperative e loro consorzi, che dispongano di idonee strutture e attrezzature, un concorso negli interessi sui prestiti contratti per:

a) eseguire operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici;

b) corrispondere acconti ai soci e produttori conferenti;

c) acquistare e fornire cose e servizi utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;

d) condurre aziende in forma associativa da parte di coltivatori.

Il concorso della Regione negli interessi è concesso fino al massimo del 10 per. cento delle somme mutuate.

Art. 7.

E' autorizzata la concessione di finanziamenti a favore di gruppi di coltivatori costituiti con il riconoscimento della Regione per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica.

I gruppi di coltivatori sono costituiti quando vi facciano parte almeno n. 30 aziende con una produzione lorda vendibile complessiva minima di lire 150 milioni, ridotta a lire 60 milioni nei territori dei comuni facenti parte delle comunità montane, e non meno di n. 10 coltivatori compresi fra i 14 e i 35 anni di età.

I programmi, in relazione alle esigenze di sviluppo dei singoli ambienti, comprendono attività di promozione, dimostrazione e aggiornamento nonchè la tenuta della contabilità di almeno tre aziende.

Il finanziamento della Regione per la realizzazione dei programmi è stabilito nella misura di lire 2 milioni per ogni gruppo, ivi comprese le spese di organizzazione, di consulenza tecnica e per la tenuta della contabilità. Tale finanziamento è aumentabile fino al massimo di 10 milioni in relazione al numero degli associati, alla produzione lorda vendibile, al numero di coltivatori compresi fra i 14 e 35 anni di età e al numero delle aziende per le quali è tenuta la contabilità.

Ogni gruppo deve essere assistito da un tecnico agricolo qualificato anche nel campo della gestione aziendale. Il tecnico non può prestare contemporaneamente assistenza a più di 120 aziende.

E' autorizzata la concessione di finanziamenti anche a favore delle associazioni dei produttori costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 e ai consorzi fitosanitari costituiti ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica specifici al settore di attività. Il finanziamento è concesso nella misura massima di 12 milioni in rapporto al numero dei soci.

Art. 8.

E' autorizzata la concessione di finanziamenti, per l'attuazione di programmi specifici al proprio settore di attività e alla zona di influenza, a favore dei seguenti organismi associativi:

università e comunanze agrarie, che si riuniscano in apposito consorzio per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica nel campo forestale, agrario e zootecnico a vantaggio delle aziende agro-silvo-pastorali degli utenti;

associazioni allevatori per l'attuazione dei programmi di interesse zootecnico a condizione che abbiano statuti democratici e sistema di votazione pro-capite;

consorzi apistici per l'attuazione dei programmi volti alla difesa degli allevamenti e alla valorizzazione del miele;

consorzi o associazioni costituiti per la ricerca dei tartufi e per l'attuazione dei programmi relativi alle attività di cui all'art. 5 della legge 17 luglio 1970, n. 568.

Art. 9.

E' autorizzata la concessione di contributi a favore dei consorzi fitosanitari, associazioni e cooperative agricole, per la attuazione di programmi di difesa fitosanitaria delle colture di maggiore importanza per l'economia della Regione.

I criteri per l'attuazione della difesa fitosanitaria e le modalità per i successivi controlli sono stabiliti annualmente entro il 31 dicembre sentito l'osservatorio per le malattie delle piante di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, con provvedimento della giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e sentite le rappresentanze regionali dei consorzi fitosanitari delle Marche.

Tali contributi sono concessi fino alla misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

La giunta è altresì autorizzata, sentito l'osservatorio di cui al secondo comma, ad attuare interventi straordinari di lotta fitosanitaria in presenza di infezioni o infestazioni di carattere eccezionale.

Art. 10.

Sono assegnati all'ente di sviluppo nelle Marche finanziamenti per:

a) impianto, organizzazione e funzionamento di un centro di contabilità agraria; elaborazione dei risultati anche ai fini della formulazione di programmi di assistenza allo sviluppo delle aziende contadine e di orientamento alle attività delle organizzazioni, associazioni e organismi regionali operanti nel settore agricolo. Il centro di contabilità è gestito in collaborazione con le associazioni regionali, professionali e sindacali dei lavoratori e degli imprenditori agricoli e delle cooperative, nonchè con gli istituti universitari della Regione;

b) integrazione del fondo a garanzia delle fidejussioni che l'ente rilascia a favore delle cooperative e consorzi per i prestiti di cui all'art. 6 della presente legge;

c) attività promozionale, ricerca di mercato e azione pubblicitaria intese a favorire il collocamento dei prodotti agricoli e zootecnici della Regione sui mercati nazionali, comunitari e dei paesi terzi.

Il programma è deliberato dall'ente, d'intesa con le associazioni regionali delle cooperative di cui all'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1973, n. 29, con i consorzi a carattere regionale che gestiscono impianti di valorizzazione dei prodotti e con le associazioni dei produttori interessati agli specifici programmi.

Sono inoltre sentiti l'istituto per il commercio con l'estero, l'istituto per le ricerche, le informazioni di mercato e valorizzazione della produzione agricola, e altri organismi a carattere regionale operanti nel settore.

Art. 11.

Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse con priorità alle cooperative a larga base associativa nelle quali i coltivatori diretti e mezzadri rappresentino la maggioranza dei soci.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze analoghe concesse dallo Stato o da enti locali.

Art. 12.

Per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2 e allo art. 4 gli interessati sono tenuti a presentare alla giunta regionale domanda corredata del programma di attività, del preventivo di spesa, di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e della documentazione necessaria per la ripartizione dei finanziamenti stessi.

Le domande per i finanziamenti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 debbono essere presentate agli ispettorati provinciali della agricoltura competenti per territorio o direttamente alla giunta regionale se trattasi di consorzi di cooperative a carattere regionale.

Le domande debbono essere corredate della seguente documentazione:

1) per i finanziamenti di cui agli articoli 5 e 6:

copia dello statuto della cooperativa e consorzio;

copia del bilancio dell'anno precedente presentato in tribunale, con relazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale da cui risulti il numero dei soci distinto per categoria;

programma e impegno finanziario relativi alle singole gestioni, di cui al secondo comma dell'art. 5 e all'art. 6, da effettuare nell'anno;

programma di avviamento o di sviluppo e di utilizzazione del personale;

2) per i finanziamenti di cui agli articoli 7 e 8:

copia dell'atto costitutivo del gruppo o associazione con regolamento o statuto e l'indicazione dei rappresentanti in carica;

elenco delle aziende associate e, per ognuna, l'indicazione delle superfici, della produzione lorda vendibile e delle unità lavorative uomo impiegate a titolo principale;

stato di famiglia dei titolari d'azienda;

attestazione della qualifica di coltivatore degli associati, rilasciata dagli uffici competenti;

programma di attività contenente il preventivo di spesa, l'indicazione del tecnico agricolo incaricato dell'assistenza e delle aziende impegnate alla tenuta della contabilità e una relazione illustrativa della zona di influenza del gruppo o associazione;

3) per i contributi di cui all'art. 9:

programma e calendario delle operazioni di difesa fitosanitaria per singola coltura con l'indicazione dei fitofarmaci e delle attrezzature da impiegare;

piano finanziario di copertura dell'intera spesa.

Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione è fissato al 31 maggio per i finanziamenti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e al 31 gennaio per i contributi di cui all'art. 9.

Nella prima applicazione della legge il termine è fissato al sessantesimo giorno della sua entrata in vigore.

Art. 13.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio svolge la necessaria istruttoria sulla rispondenza dei singoli programmi ai piani zonali o, in assenza, alle tendenze di sviluppo delle singole zone e sull'esistenza delle condizioni per la loro realizzazione, acquisisce le eventuali osservazioni della comunità montana nel cui territorio ha sede l'organismo richiedente o, sul restante territorio, del comitato comunale di cui all'art. 10 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1, e trasmette, con proprio parere, la domanda e il programma alla giunta regionale.

Il comitato o la comunità montana esprime il parere entro venti giorni dalla richiesta, tenendo conto dell'istruttoria svolta dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Trascorso tale termine, si intende espresso parere favorevole.

La giunta regionale delibera l'accoglimento delle domande, l'approvazione dei programmi e il contestuale finanziamento.

Art. 14.

I beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, entro due mesi dallo svolgimento del programma approvato, presentano, a firma dei competenti organi statutari, una relazione sulla attività svolta nonchè una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data alla somma. In particolare per la dimostrazione dei prestiti contratti per le attività di cui all'art. 6, i beneficiari presentano l'estratto conto dello istituto mutuante.

La mancata presentazione della relazione e della dichiarazione comporta la revoca del finanziamento concesso e la sua restituzione.

La mancata presentazione della documentazione nei termini, comporta la diffida e, in caso di non adempimento nei nuovi termini, la revoca parziale o totale del finanziamento.

Art. 15.

Ai fini della difesa economica del grano tenero, dell'uva e del latte prodotti nell'anno 1974 è autorizzata la spesa straordinaria di L. 400.000.000 per la concessione di contributi sulle operazioni collettive di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di tali prodotti.

I contributi sono concessi a favore dei produttori che abbiano conferito tali prodotti a cooperative o consorzi di produttori entro i seguenti termini:

grano tenero: 30 settembre 1974;
uva: 15 novembre 1974;
latte: nell'intero anno 1974.

A favore dei conferenti di cui al comma precedente sono concessi:

un concorso negli interessi fino al 10 per cento delle anticipazioni ricevute per il conferimento dei prodotti;

un contributo fino all'80 per cento delle spese di gestione corrisposte.

Le modalità di erogazione e la documentazione da presentare sono stabilite dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 16.

Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

a) per l'anno 1974:

1) finanziamenti alle associazioni regionali delle cooperative per i compiti e i programmi di cui all'art. 2, primo e secondo comma: L. 190.000.000;

2) contributo alla federazione regionale delle cooperative di credito e garanzia per i compiti e i programmi di cui allo art. 2, terzo comma: L. 20.000.000;

3) finanziamenti alle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti e mezzadri per i compiti e i programmi di cui allo art. 4: L. 90.000.000;

4) contributi alle cooperative agricole e loro consorzi per le spese di gestione e per lo svolgimento di programmi di avviamento o di sviluppo e l'utilizzazione di personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 5: L. 400.000.000;

5) finanziamenti per lo svolgimento di programmi di cui all'art. 7: L. 400.000.000;

6) contributi per gli interventi straordinari di cui allo art. 15: L. 400.000.000;

b) per l'anno 1975:

7) contributi alle cooperative agricole e loro consorzi per concorso negli interessi sui prestiti contratti per le attività di cui all'art. 6: L. 500.000.000;

8) contributi per l'attuazione di programmi di difesa fitosanitaria di cui all'art. 9, primo comma: L. 100.000.000;

9) interventi straordinari di cui al quarto comma dello art. 9: L. 20.000.000;

10) assegnazioni all'ente di sviluppo nelle Marche per gli interventi di cui all'art. 10: L. 240.000.000: lettera *a*) lire 40 milioni; lettera *b*) lire 160 milioni; lettera *c*) lire 40 milioni.

Gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 8 fanno carico, per gli anni 1975 e successivi, agli stanziamenti dei capitoli corrispondenti al 1103204 e al 2101201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, i quali assumeranno la seguente denominazione:

cap. 1103204. — Contributi ai comuni, comunità montane e altri enti per la gestione dei beni silvo-pastorali, regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè a consorzi di università e comunanze agrarie e alle associazioni costituite per la ricerca dei tartufi, per lo svolgimento di programmi specifici al proprio settore di attività e alla zona di influenza;

cap. 2101201. — Contributi per migliorare il patrimonio zootecnico, compresa l'apicoltura, per la tenuta dei LL.GG., per l'attività connessa alla fecondazione, legge 29 giugno 1929, n. 1366, nonchè per lo svolgimento di programmi specifici al proprio settore di attività e alla zona di influenza.

Art. 17.

Al pagamento delle spese derivanti dagli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5, 7 e 15 della presente legge si provvede con i fondi da stanziarsi a carico dei seguenti capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione e la dotazione qui di seguito indicata:

« Finanziamenti alle associazioni regionali delle cooperative per lo svolgimento dei compiti di istituto e dei programmi di assistenza alle cooperative », con la dotazione di L. 210.000.000;

« Contributi alle cooperative e loro consorzi sulle spese di gestione, per l'utilizzazione di personale tecnico e amministrativo e per lo svolgimento di programmi di avviamento o di sviluppo », con la dotazione di L. 400.000.000;

« Contributi regionali sulle operazioni collettive di difesa economica del grano, uva e latte prodotti nell'anno 1974 », con la dotazione di L. 400.000.000;

« Finanziamenti alle organizzazioni regionali dei coltivatori per l'attuazione di programmi intesi a promuovere le forme associative e l'assistenza tecnica », con la dotazione di lire 90.000.000;

« Finanziamenti ai gruppi di coltivatori e associazioni per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica alle aziende », con la dotazione di L. 400.000.000.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte nel modo che segue:

a) quanto a L. 1.300.000.000, con i fondi di cui al cap. 1147001 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 utilizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) quanto a L. 200.000.000, con i fondi di cui al cap. 2147001, « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, utilizzato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Al pagamento delle spese derivanti dagli interventi di cui agli articoli 6, 9 e 10 della presente legge si provvede con i fondi da stanziarsi a carico dei seguenti capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con la denominazione e la dotazione qui di seguito indicata:

« Contributi a favore di cooperative e loro consorzi per concorso negli interessi sui prestiti contratti per lo svolgimento delle proprie attività economiche », L. 500.000.000;

« Contributi e spese per lotta fitosanitaria », L. 120.000.000;

« Assegnazione all'ente di sviluppo nelle Marche per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica, per l'integrazione del fondo a garanzia, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali », L. 240.000.000.

La giunta regionale è autorizzata a istituire, con propria deliberazione, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, appositi capitoli aventi le denominazioni e le dotazioni indicate nel presente articolo.

Alla copertura degli oneri di cui al terzo comma del presente articolo si farà fronte con la quota spettante alla regione Marche sugli stanziamenti, per il 1975, della legge 7 agosto 1973 n. 512.

Art. 18.

Per gli anni successivi, a partire dal 1976, l'entità degli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti a quelli istituendi ai sensi dell'articolo precedente, sarà stabilita annualmente con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 19.

L'elenco n. 6, lettera *e*), allegato alla legge regionale del 7 maggio 1974, n. 11, concernente il bilancio di previsione per l'anno 1974 è modificato come segue:

La voce n. 26 dell'elenco n. 4: « Assegnazione di fondi all'ente di sviluppo in agricoltura per l'attuazione di un programma di partecipazioni al capitale sociale di società cooperative operanti nel settore agricolo » L. 200.000.000, è sostituita con la voce n. 28 dell'elenco n. 4: « Costruzione e riattamento della rete di viabilità rurale » L. 200.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 23 gennaio 1975

TIBERI

(269)

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1975, n. 6.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 30 *gennaio* 1975)

(*Omissis*).

(270)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760190)